

Le carte dell'Inquisizione nell'Archivio diocesano di Bagnoregio, **di Luciano Osbat**

Il ruolo dell'Inquisizione: un problema storiografico e religioso aperto

Sono passati più di quarant'anni da quando, richiamando l'attenzione sull'importanza delle carte presenti nell'Archivio diocesano di Napoli,¹ ho cominciato ad occuparmi di Inquisizione,² di tribunali vescovili e di tribunali per cause di fede operanti in Italia e dipendenti dalla Congregazione per il Sant'Ufficio di Roma.³ Negli stessi anni, tra il 1970 e il 1980, altre carte erano state individuate negli archivi delle diocesi di Udine e di Siena che affiancavano quelle già note presenti negli Archivi di Stato dove erano giunte dopo le vicende delle soppressioni di enti ecclesiastici seguite all'Unità.⁴ Nel 1998 l'apertura degli archivi del Sant'Ufficio – nel frattempo divenuto Congregazione per la dottrina della fede – ha dato l'avvio ad una ampia stagione di studi che è tutt'ora in corso e che ha fatto registrare già importanti risultati e coinvolgenti iniziative di censimento di documentazione inquisitoriale ancora non indagata e presente in Italia soprattutto negli archivi ecclesiastici.⁵ Non c'è solo la curiosità del grande pubblico che sorregge le ricerche degli specialisti: ci sono anche una serie di questioni cruciali che riguardano la storia della Chiesa e della società civile in Italia e che interessano più direttamente i professionisti della ricerca storica. E in particolare:

- il funzionamento dell'istituzione ecclesiastica nel suo complesso e il suo ruolo nell'amministrazione della giustizia;
- i caratteri che ha avuto la Controriforma nel nostro paese e i ritardi che la nostra cultura ha fatto registrare in genere nei confronti delle coeve culture europee;
- gli aspetti che hanno segnato la religiosità nel corso dell'età moderna e della prima età contemporanea quando si possono collegare alle forme di controllo capillare esercitate dalla Curia romana (anche attraverso i tribunali dell'Inquisizione) e dalle Chiese locali attraverso gli organi delegati al trattamento della giurisdizione ecclesiastica.

Un ruolo importante, per dare risposte significative alle questioni appena accennate, può essere assegnato alla documentazione presente negli archivi diocesani italiani e che riguarda l'amministrazione della giustizia. Quando è stata conservata sino ad oggi! Perché in molti casi, un malinteso pudore ha prodotto come conseguenza la distruzione delle carte relative all'amministrazione della giustizia ecclesiastica, non solo quella che parlava delle cause di fede ma anche di quella civile e criminale. E' quanto è avvenuto nell'archivio della Diocesi di Viterbo e nell'archivio della Diocesi di Montefiascone. La stessa cosa non è avvenuta nella Diocesi di Bagnoregio: questo ci consente oggi di cominciare a parlare delle carte che riguardano il Sant'Ufficio e che sono relative ai comportamenti in materia di fede che sono stati oggetto di indagine da parte di quel tribunale diocesano.

Fin dall'età più antica della storia della Chiesa, sono stati i vescovi ad avere la competenza ordinaria in materia di fede; nel corso del medioevo i vescovi sono stati affiancati dagli inquisitori nominati da Roma che talvolta si sono sostituiti agli stessi vescovi (mentre in Spagna e in Portogallo i vescovi erano quasi completamente esautorati dall'azione della "Suprema y general Inquisición" come si era definita e dell'analogo organismo che operava in Portogallo.

Dopo la creazione della Congregazione del Sant'Ufficio, alla metà del XVI secolo, anche in Italia si assiste ad una più decisa azione di stimolo e di controllo della Congregazione romana sull'attività di molti tribunali locali quando operavano in materia di fede. Ma non c'è una regola generale sempre valida: la Congregazione era più incisiva con le piccole diocesi, soprattutto dell'Italia centrale; aveva molte difficoltà ad operare nel territorio del Regno di Napoli e anche nelle Diocesi dell'Italia del nord (Repubblica di Venezia, Ducato di Milano, Stato sabaudo, Repubblica di Genova) e per conseguenza spesso l'autorità dei vescovi riusciva a gestire in proprio anche questo vitale settore della giustizia ecclesiastica.

Oggi siamo in presenza di una quantità considerevole di documentazione relativa ai processi in materia di fede, in parte già individuata in parte ancora da scoprire. Il fondo più importante è certamente quello che è stato reso disponibile agli studiosi a partire dal 1998 ed è l'Archivio del Sant'Ufficio nella sede dell'attuale Congregazione per la dottrina della fede. Ma sono importanti anche i documenti presenti negli archivi diocesani e in alcuni Archivi di Stato per le ragioni sopra ricordate.

E' una documentazione che, una volta individuata, deve essere inventariata analiticamente secondo una griglia di lettura dei dati che consenta di collocare i processi dell'Inquisizione (come anche tutti quelli che riguardano in genere il ripristino di una regola che è stata infranta) in una più corretta e completa prospettiva.

Per qualsiasi organo di amministrazione della giustizia – sia laica che ecclesiastica, sia in materia civile che criminale che in cause di fede – vale la regola che il tribunale che giudica e che ha come prima finalità quella del ripristino dell'osservanza della norma che il trasgressore ha infranto, non solo agisce nell'interesse superiore (Dio, il sovrano, il feudatario, il vescovo, lo statuto, la legge) ma è anche come espressione di quell'insieme di interessi, culture, obiettivi che caratterizzano il gruppo sociale dominante in un determinato periodo storico. Ogni processo, in questa ottica, è espressione di questo ampio intreccio costituito da interessi di parte, culturali, economici, religiosi, sociali. E i processi in materia di fede sono parte di questo universo ampio e complesso all'interno del quale non si possono solo studiare gli accusati e le ragioni delle accuse ma è necessario anche rilevare i denunciati, i testimoni, la composizione del tribunale, le procedure seguite, le influenze esterne al procedere del tribunale, le conclusioni delle cause e le loro conseguenze. C'è un sistema di controllo sociale, culturale, religioso che è stato messo in atto in ogni epoca (con analogie e differenze da momento storico all'altro) del quale indubbiamente i tribunali che giudicavano in materia di fede hanno fatto parte. Ed è in questo contesto che i processi vanno studiati perché altrimenti si rischia di appiattire l'indagine sugli inquisitori e sugli inquisiti, finendo per fare della storia dell'Inquisizione una storia ideologica dove si tende a dimostrare che la Chiesa era lo strumento della repressione, era la negazione della libertà e tutti gli inquisiti erano invece campioni del progresso delle idee. E' questa la logica corrente quando si polemizza intorno ai processi a Giordano Bruno, a Campanella, a Galilei.

I tribunali competenti in materia di fede.

Ma perché è importante studiare i processi conservati negli archivi diocesani per rimettere l'indagine sull'Inquisizione in Italia nei binari più corretti di una ricerca

storica senza pregiudizi ideologici? Perché una parte molto rilevante di tutta l'amministrazione della giustizia, nel corso del medioevo e della prima età moderna, era di competenza dei vescovi, compreso tutto ciò che aveva a che fare con la preservazione della fede e con la morale.

Erano i tribunali vescovili, normalmente affidati ad uno dei Vicari generali del vescovo, che amministravano gran parte della giustizia che riguardava gli ecclesiastici ed anche molti laici: dalle cause per danni dati a quelle civili, da quelle criminali a quelle in materia di fede. E spesso, a conferma di questa competenza estesa, le carte giudiziarie sono comprese in un unico fondo con al più la distinzione tra "Atti civili" e "Atti criminali" com'è capitato a Bagnoregio prima che intervenissero per individuare tutto quello che era di competenza del tribunale che giudicava in materia di fede.

Quali erano i processi che riguardavano la fede? Il Concilio di Trento non si era occupato dell'argomento lasciando alla successiva regolamentazione affidata ai concili provinciali e ai sinodi diocesani la determinazione di quello che sarebbe stato l'oggetto dei procedimenti in materia di fede.

Negli stessi anni però, in particolare tra il 1542 e il 1588 i pontefici intervennero più volte per dare nuova organizzazione agli interventi dei tribunali dell'Inquisizione. Paolo III (1534-1549) con la costituzione Licet ab initio istituì una commissione di sei cardinali con compiti di sovrintendere a tutte le questioni in materia di fede. Con Giulio III (1550-1555) e Pio IV (1559-1565) la commissione divenne un vero e proprio dicastero denominato da Sisto V (1585-1590) "Congregazione della Santa Inquisizione" mentre in seguito prevalsero i nomi di "Congregazione della Romana ed Universale Inquisizione" e di "Congregazione del Sant'Offizio o del Sant'Ufficio": quest'ultimo nome rimase in vigore sino alla riforma promossa nel 1965 da Paolo VI quando la nuova denominazione di "Congregazione per la dottrina della fede" venne a precisare le nuove competenze riservate a quell'ufficio.

La Congregazione ebbe a lungo una duplice funzione: di stimolo e di coordinamento degli interventi nelle questioni di fede; di tribunale di prima istanza per i giudizi nella stessa materia. Dapprima furono immediatamente soggetti solamente i tribunali dei ministri delegati, cioè di quegli inquisitori che erano nominati dalla stessa Congregazione ma in seguito anche molti dei tribunali vescovili rientrarono sotto il suo controllo. Copia delle abiure e delle condanne che venivano emesse da ogni collegio giudicante, a livello diocesano o dai ministri delegati dovevano essere inviate a Roma e talvolta gli atti completi di un processo venivano richiesti per una più attenta valutazione della causa; in alcuni casi - ma tale comportamento rimase eccezione e non divenne regola - vi fu avocazione della causa e trasferimento dell'accusato a Roma. E' in questo periodo di ristrutturazione dell'Inquisizione che le competenze dei giudici furono conferite sulla base di quella interpretazione amplissima del concetto di eresia e di sospetto d'eresia già avvenuta nei secoli precedenti e che portò all'affidamento a quei tribunali della punizione non solo dei delitti di eresia e di sospetto d'eresia ma anche dei delitti riguardanti l'abuso dei sacramenti, dei precetti riguardanti la santificazione delle feste, i digiuni e l'astinenza, l'inosservanza dei voti per i chierici, la magia, i sortilegi, il concubinato, le bestemmie ereticali, l'ebraismo.

Nei primi anni del sec. XVI e più ancora negli anni successivi al Concilio di Trento

tutta la materia trovò sistemazione in una serie di opere a stampa: erano manuali di procedura o “formulari” o “direttorii” o “prassi” come si intitolavano che fecero da guida ad ogni passo dei giudici che dovevano operare sia in materia di fede che in ogni altro settore della competenza ecclesiastica.

E’ probabilmente questa la ragione che spiega la mancanza di riferimenti alla lotta agli eretici nello stesso Concilio di Trento. Tutta la materia era stata già ampiamente regolata.

La competenza dei vescovi a conoscere in materia d’eresia non fu mai seriamente contestata da questi manuali, nemmeno nel XIII secolo quando maggiore era stata la diffusione dei tribunali affidati ai ministri delegati.

Nello Stato pontificio fin dalla metà del XVI secolo operarono Inquisitori che avevano sede ad Ancona, Bologna, Faenza, Ferrara, Perugia, Rimini. Nel corso del XVII secolo altre sedi furono istituite a Fermo (1631), Gubbio, (1632), Spoleto (1685).⁶ C’erano poi dei vicari nominati dagli inquisitori mentre i vicari foranei svolgevano compiti per il Sant’Ufficio sia diocesano che romano

E’ ancora da chiarire quanto i vescovi siano intervenuti spesso in quella parte della competenza dei tribunali dell’Inquisizione che si sovrapponeva alla loro competenza abituale (in materia sacramentale ad esempio) per rivendicare la loro autonomia. L’esame dovrebbe essere portata alla singola sede diocesana perché, data la modeste dimensioni delle diocesi dell’Italia centrale, era spesso la dignità cardinalizia del vescovo residenziale o i suoi particolari rapporti con la Curia romana a decidere dei rapporti tra la giurisdizione episcopale e quella del tribunale del Sant’Ufficio di Roma.

La gamma della materia che rientrava nelle competenze dei tribunali che giudicavano in materia di fede era molto ampia e lo divenne ancora di più dopo gli interventi pontifici che nel XVII e XVIII ampliarono considerevolmente le competenze dei tribunali dipendenti direttamente da Roma a discapito di quelli vescovili.

L’estensione della competenza dell’Inquisizione romana alla stregoneria e alle pratiche magiche, alle bestemmie ereticali, alla sollecitazione in confessione era già avvenuta con Paolo IV e Pio V alla metà del XVI secolo. Paolo V con la costituzione *Universi dominici gregis* del 30 agosto 1622 inasprì le pene contro i sollecitatori in confessione (Del Col, 616). Gregorio XV con la bolla *Omnipotentis Dei* del 20 marzo 1623 inasprì le pene per i delitti di stregoneria (Del Col, 589) quando si mirava a procurare la morte di qualcuno. L’Inquisizione divenne competente anche nei delitti di bigamia perché interpretata come delitto contro la fede. La bolla di Urbano VIII del 1627 *Magnum in Christo* formalizzò la competenza dell’Inquisizione su questo reato (Del Col, 618). Urbano VIII con la costituzione *Inscrutabilis iudiciorum* del 1 aprile 1631 estese la condanna a morte anche ai condannati per divinazione e stregoneria colta (Del Col, 590).

Nelle pagine dei trattati più diffusi nell’epoca che stiamo considerando, come il *Sacro arsenale ovvero pratica dell’ufficio della s. Inquisizione...*(Genova 1621) di

Eliseo Masini o nel *Tractatus de officio sanctissimae inquisitionis...*(Cremonae 1655) di Cesare Carena, l'esposizione delle cause nelle quali si procede in materia di fede è particolarmente minuziosa.

Ecco cosa dice il trattato del Masini:

“Contro a quai persone proceda il Santo Officio.

Sicome cinque generalmente sono i casi, e i delitti appartenenti a questo Santo Tribunale, cioè Primo, l'Herezia formale, la sospitione d'essa. Secondo la Fautoria de gli Heretici, e sospetti d'heresia. Terzo, la Negromantia, Maleficij, Stregarie, e Incanti. Quarto, la Bestemmia hereticale. Quinto, l'Offesa, e la resistenza al Santo Officio. Così contro cinque sorti di persone procede il Santo Officio. Prima, contro gli Heretici, o sospetti d'heresia. Seconda, contro i Fautori loro. Terza, contro i Maghi, Melefici, e Incantatori. Quarta, contro i Bestemmiatori. Quinta, contro quelli, che s'oppongono ad esso Santo Officio, e suoi Officiali.”

In realtà c'era anche un altro motivo del procedere degli inquisitori: era contro gli ebrei e contro quelli di altre fedi religiose sia per la propaganda che facevano per convertire i cristiani alla loro fede ma anche quando contravvenivano a quella parte delle credenze comuni alle diverse fedi come l'esistenza di Dio, se invocavano il Demonio, se dileggiavano i cristiani o se facevano atti diretti ad offendere la vera fede.

E' un lunghissimo elenco quello del Masini, che in parte più avanti riprenderò; e ciò nonostante una serie di situazioni non sono considerate da questi trattati (che vedono la pubblicazione nella prima metà del XVII secolo) mentre comunemente sono indicate dagli altri autori, e verificate nella pratica dei tribunali; ad esempio la punizione dei poligami, dei concubini, dei sollecitatori in confessione sulla base di decisioni che saranno prese dai Pontefici nel corso del XVII secolo e che erano finalizzate ad ampliare il raggio d'azione dei tribunali del Sant'Ufficio..

La procedura inquisitoriale.

Il processo davanti un tribunale dell'Inquisizione poteva prendere l'avvio da una denuncia o da iniziativa degli stessi giudici. La denuncia, raccolta dal notaio e in presenza di un ufficiale del tribunale, doveva contenere tutti gli elementi necessari all'identificazione dell'accusatore (nome e cognome, luogo di nascita, paternità, professione, età, residenza), la registrazione dei nomi e delle qualifiche di coloro che la ricevevano, la narrazione circostanziata di ciò che aveva da riferire. Dovevano essere indicati inoltre il luogo ove il fatto era avvenuto, il giorno e l'ora, le parole precise che erano state pronunciate, le persone che erano in grado di confermare il racconto,

L'accusato era necessario fosse individuato con precisione: anche qui si chiedevano le generalità ed una descrizione fisica della persona. Prima d'essere licenziato, a colui che aveva proposto la denuncia si doveva chiedere se avesse ragioni di contrasto, se fosse nemico dell'accusato e se avesse assolto il precetto pasquale. Dopo di che il verbale era riletto al denunciante e questi, oltre agli altri presenti, lo sottoscriveva.

L'iniziativa autonoma del tribunale era prevista tutte le volte che, mancando una denuncia, si spargeva la voce dell'esistenza di un eretico o di un fatto perseguibile dall'Inquisizione. In quel caso il giudice, dopo aver indicato da quali persone gli fossero giunte le notizie, poteva iniziare convocando testimoni e raccogliendo le loro deposizioni secondo il formulario già segnalato per l'accusatore, I testimoni

però, anche quando fossero giunti a confermare le notizie ricevute dal tribunale, non diventavano per questo accusatori. Perciò, se le prove non erano sufficientemente precise, il tribunale non avrebbe potuto procedere oltre e il reo (o presunto tale), se già individuato, non poteva essere perseguito.

Quando la denuncia o le testimonianze avevano configurato l'esistenza di un delitto punibile dal Sant'Ufficio, il reo era catturato e condotto in carcere. Questa procedura diventava obbligatoria quando gli indizi raccolti erano sufficienti per sottoporlo a tortura nel caso non avesse voluto confessare. Le persone di "ottima fama e di nobiltà insigne" potevano essere carcerate solo dopo che era stato chiesto ed ottenuto l'assenso della Congregazione a Roma.

Una volta carcerato, il reo veniva interrogato. Talvolta, quando i giudici ritenevano di non avere ancora un quadro completo e dettagliato della situazione, potevano procedere a sentire prima nuove testimonianze e poi a convocare l'accusato. Il suo interrogatorio, seguendo un formulario rigido, partiva dalla richiesta di tutti i dati che avrebbero permesso la sua identificazione. Poi tendeva a scoprire se egli conoscesse la ragione del trattamento subito, se egli avesse mai incontrato eretici o colpevoli del delitto per il quale era stato condotto in carcere, quindi se egli stesso fosse incorso in tali errori. A questo punto i giudici lo ponevano di fronte alle accuse emerse dai verbali degli accusatori e dei testimoni, omettendo ogni particolare che avesse permesso al reo di individuare i loro nomi: va notato però che la fase preliminare, quando ancora al reo non si muovevano accuse precise, poteva durare per tre, quattro e più sedute, secondo il giudizio del tribunale che evidentemente si aspettava dal prolungamento dei preliminari un affievolirsi della resistenza.

Se il reo, dopo tutto ciò, avesse continuato a negare qualsiasi partecipazione agli avvenimenti narrati, il tribunale gli chiedeva se avesse dei nemici, chi fossero, quali le ragioni del contrasto, se tali inimicizie fossero conosciute da altri e da chi.

Si apriva a questo punto una fase nuova nel dibattito processuale. Sulla base delle ultime dichiarazioni del reo, il tribunale, qualora avesse constatato la coincidenza dei nomi dei nemici dell'accusato con quelli degli accusatori e dei testimoni, poteva condurre un'indagine riservata (utilizzava normalmente "prelati prudenti ed esperti", come si esprimevano i manuali) della quale spesso non rimaneva traccia nelle carte del processo. Se le dichiarazioni erano confermate, il tribunale doveva verificare la buona fede degli accusatori e dei testimoni, interrogandoli nuovamente; oppure mettersi alla ricerca di nuove prove da raccogliere attraverso testimonianze inattaccabili. Inoltre, se l'accusato aveva rigettato ogni responsabilità, dietro sua richiesta gli erano messi a disposizione sunti (emendati di ogni possibile elemento di identificazione) dei verbali resi dai testimoni e poteva essergli affiancato un avvocato per la difesa ("l'avvocato dei poveri" com'era chiamato) con il quale elaborava uno schema di interrogatorio per un nuovo ascolto di tutti i testimoni (quelli che avevano accusato il reo e anche coloro che non avevano fornito prove contro di lui o avevano finito per scagionarlo). L'avvocato fiscale procedeva di persona a interrogare nuovamente tutti e forniva l'estratto delle nuove testimonianze al reo. Costui poteva allora presentare una memoria difensiva con la quale contestava le accuse e citava testimoni a difesa, per dimostrare -con affermazioni di segno contrario- l'inconsistenza di quelle che lo accusavano.

Quando tutta questa fase si fosse conclusa lasciando nei giudici la convinzione di trovarsi dinanzi un colpevole, per acquisire la prova che sarebbe stata decisiva, cioè la confessione, essi potevano passare alla tortura. I sistemi usati più frequentemente erano il fuoco (acceso sotto i piedi), la stanghetta (il tallone del piede veniva stretto tra due lamine concave e sempre più forzato), la corda (legata attorno ai polsi, che erano uniti sopra la testa poi si sospendeva l'imputato alle travi del soffitto; strattoni improvvisi lo innalzavano da terra e poi lo facevano ricadere). La confessione estorta in tal modo non costituiva prova valida. Doveva essere confermata successivamente dall'accusato durante un nuovo normale interrogatorio.

Si giungeva così alla fine del processo. Nel corso di una riunione di tutti i giudici che avevano avuto parte nel procedimento, alla presenza dell'ordinario o del ministro delegato, si valutavano i dati emersi e si decideva.

Il reo poteva essere scagionato di tutte le accuse e liberato dal carcere. In tal caso veniva emessa una sentenza nella quale il tribunale spiegava in base a quali indizi avesse iniziato il procedimento e come avesse avuto modo di mostrarli falsi o inconsistenti e si chiudeva con la completa assoluzione dell'accusato. A Napoli spesso anziché seguire questa procedura, il tribunale semplicemente interrompeva il processo e mandava libero il reo. Talvolta si trova tra le carte del processo il decreto di scarcerazione.

Un secondo modo di concludere il processo era quello della "purgatione canonica", non usato però frequentemente. Nel caso che il reo non potesse essere dichiarato colpevole per mancanza di indizi e se il giudice non si fosse convinto della sua innocenza, il primo era invitato a giurare la propria innocenza davanti ad un certo numero di testimoni, suoi conoscenti e di grado sociale pari al suo. Costoro dovevano confermare, sempre con giuramento, che il reo aveva detto la verità. Dopo di che, se in carcere, veniva liberato e il processo si chiudeva con il verbale di quella cerimonia.

Tutti gli altri procedimenti si concludevano con l'abiura. Questa poteva essere "de levi" o "de vehementi" a seconda che il reo fosse stato giudicato leggermente sospetto o colpevole e gravemente sospetto e colpevole d'eresia o di altri errori puniti nel tribunale del Sant'Ufficio; poteva svolgersi nella sede del tribunale o in altro luogo privato ma anche in pubblico, in una piazza o in una chiesa.

I giudici, nella loro sentenza, indicavano gli indizi in base ai quali si erano formati la convinzione della colpevolezza dell'imputato, gli chiedevano di abiurare appunto tutte le sue colpe, di accettare le penitenze salutari e le pene. Seguiva la lettura dell'atto di abiura da parte del reo: egli riconosceva l'esistenza della colpa contestata e dichiarava di voler togliere ogni dubbio ai giudici sulla sua fede ed obbedienza alle leggi della Chiesa, perciò abiurava, malediceva e detestava tutte quelle proposizioni eretiche (o tutti quegli atti o atteggiamenti colpevoli) per le quali era stato accusato, si impegnava a non dar più occasione a nuovi sospetti, a denunciare eretici e loro fautori. Accanto a questa dichiarazione di rinnovata sottomissione - che non rappresentava ancora una pena, un castigo - il reo si impegnava ad assolvere le "penitenze salutari" che i giudici gli avevano imposto e che consistevano normalmente in visita di chiese, confessioni e comunioni in giorni e per un numero di volte prestabilito, preghiere personali giornaliere o periodiche anche per più anni, digiuni, pellegrinaggi, servizi da rendere a chiese o comunità religiose.

Queste “penitenze salutari” rimanevano l’unica riparazione chiesta al reo nel caso in cui le sue colpe fossero state giudicate non gravi e incerta o assente l’intenzione “malvagia” di compiere gli atti dei quali era stato accusato: questa conclusione del processo era frequente solo quando l’abiura era stata “de levi”.

Quando invece la gravità del fatto o l’intenzionalità della partecipazione portavano all’abiura “de vehementi”, accanto e prima delle “penitenze salutari” vi erano le pene. L’abiura rappresentava la riconciliazione del colpevole con la Chiesa, la pena era la conseguenza delle colpe commesse. Le pene variavano a seconda dei giudici, del luogo dove operava il tribunale, delle circostanze temporali. La pena di morte, per gli eretici il fuoco, fu praticata per tutto il tempo d’attività di questi tribunali pur se in proporzioni sempre decrescenti rispetto al numero dei casi esaminati. Assai più frequenti erano le pene del carcere, dei remi, dell’esilio, della fustigazione, della confisca dei beni. Il carcere poteva durare tutta la vita o un tempo più breve; quando il numero dei condannati era superiore alla capienza dell’edificio adibito a quell’uso, si potevano indicare altri luoghi (il convento per un religioso, la propria casa per un laico) che dovevano essere considerati “loco carceris”; talvolta il carcere era collegato a particolari ulteriori sofferenze (catene ai polsi e alle gambe, celle particolarmente piccole) mentre in altre occasioni quella pena si riduceva all’obbligo di una visita giornaliera del ‘carcerato’ ai responsabili del tribunale.

La condanna alla galera per gli uomini non durava più di dieci anni e veniva scontata sulle imbarcazioni dello Stato della Chiesa. L’esilio poteva riguardare l’allontanamento da una sola città, da una intera diocesi o da tutto lo stato e durava da un anno a tutta la vita: solo in apparenza era pena minore poiché l’essere costretti a vivere lontani dall’ambiente naturale poteva costringere a gravissime difficoltà economiche fino a costringere alla mendicizia, e lasciava in una situazione non migliore i famigliari rimasti sul luogo i quali spesso subivano la confisca di tutti i beni quale corollario della condanna all’esilio dell’accusato.

Talvolta il collegamento tra colpe e pene era indicato già nei trattati di procedura ed allora i giudici si limitavano ad applicarle senza innovare nulla. Così era prescritto per gli eretici penitenti il carcere duro e il carcere perpetuo, come pure per i gravemente sospetti d’eresia, per i casi più gravi di sollecitazione in confessione, per i nobili colpevoli di gravi bestemmie ereticali (che normalmente conducevano al rogo); la condanna ai remi, per tre, cinque o sette anni, per i concubini, i bestemmiatori, i sollecitanti in confessione, per coloro che oltraggiavano le immagini sacre, per i falsi testimoni, per i sortileghi. La fustigazione per le concubine, per le accusate di sortilegio e ancora per i testi falsi; l’esilio per le donne accusate di incantesimi e di sortilegi, i chierici che si erano dedicati a pratiche magiche, i detentori di libri proibiti.

I trattati in questione inoltre spesso non si limitavano all’esame delle diverse situazioni che si potevano presentare nel corso del processo ma, come nel caso del *Sacro Arsenale* del Masini, vi aggiungevano formulari riguardanti gli interrogatori dei diversi personaggi e tutta una serie di consigli e suggerimenti (ma di fatto erano vere e proprie norme!) per le situazioni più diverse nelle quali i giudici si sarebbero potuti imbattere.

I formulari interessavano tanto la deposizione spontanea della persona che veniva a segnalare l’esistenza di eretici, quanto gli interrogatori dei testimoni e dell’accusato, le sedute che erano dedicate alla tortura, la conclusione del

processo con tutte le formule per l'abiura e la condanna. In pratica tutto ciò che un tribunale dell'Inquisizione poteva essere chiamato a fare, era già previsto e risolto in quelle pagine. Lo scopo evidente era quello di dare la medesima disciplina a cause che erano trattate da giudici con formazione diversa e soprattutto che agivano in situazioni sociali, politiche e culturali assai diverse. Spesso questo risultato era conseguito solo in parte mentre assai più frequentemente ne derivava un danno ulteriore per l'accusato poiché la rigidità di quegli schemi - o la loro insufficienza rispetto alle infinite situazioni possibili - impediva l'adattamento naturale della valutazione dei giudici alla complessità od alla generalità dei dati che erano emersi nel corso dell'istruttoria e del dibattimento.

I sinodi e le altre prescrizioni vescovili in materia di cause di fede

Dopo che i concili ecumenici e i concili provinciali avevano dato le indicazioni generali a proposito della lotta contro l'eresia, saranno i sinodi diocesani e i decreti collegati alle visite pastorali a definire nella situazione specifica i provvedimenti che ogni vescovo decide di prendere nel territorio di sua competenza.

Nella Diocesi di Bagnoregio, per tutta l'età moderna, ci sono solo tre sinodi che si svolgono e vengono pubblicati: il primo nel 1599 (*Decreta ac constitutiones synodales a Carolo Trocto ...Balneoregiensis episcopo...in eius prima dioecesana synodo coacta, atque editae*, Romae 1600); il secondo nel 1710 (*Constitutiones synodales editae et promulgatae ab ...Honuphrio Elisei civitatis Balneoregi episcopo....*, Viterbii, 1711); il terzo nel 1860 (*Prima dioecesana synodus...Cajetanus Brinciotti...episcopus balneoregiensis...*, Viterbii, 1862). Su questi sinodi tornerò più avanti. Aggiungo subito che, com'era consuetudine largamente condivisa, dopo un sinodo stampato, si svolgevano spesso sinodi che servivano solo per confermare quello che era stato deciso nel sinodo precedente. A Bagnoregio ad esempio vi sono tracce di riunioni del genere nel 1615 (vescovo Ruina), nel 1629, nel 1632, nel 1633 e nel 1634 (vescovo Bovio); nel 1635, nel 1639 e nel 1646 (vescovo Febei); nel 1665 e 1679 (vescovo Candiotti). Un intero sinodo rimasto manoscritto fu celebrato nel 1703 da Ulderico Nardi che si completa con una appendice di "Decreta generalia" emessi in occasione della visita pastorale appena conclusa nel 1701. I documenti successivi riguardano lo svolgimento del sinodo di Onofrio Elisei già citato e che sarà pubblicato nel 1711. Infine c'è un'ampia documentazione che riguarda un secondo sinodo rimasto inedito celebrato dal vescovo Onofrio Pini nel 1745.

Nel decennio successivo al Concilio di Trento vi era stata un'altra occasione di regolamentazione della vita del clero e dei fedeli nella Diocesi di Bagnoregio: era avvenuta al termine della Visita apostolica compiuta nel 1573-1574 da Alfonso Binarino, già vescovo di Rieti ed incaricato dal papa Gregorio XIII di ispezionare lo stato delle Diocesi dell'Alto Lazio. Ma le regole che erano state pubblicate e che tutto il clero aveva conosciuto erano più legate alla disciplina dei preti e alla corretta amministrazione dei sacramenti che alla repressione dei delitti in materia di fede.

Nel sinodo di Carlo Trotti del 1599 sin dalle prime pagine vi è un esplicito riferimento all'obbligo che riguarda i parroci di denunciare al vescovo o

all'inquisitore ("ad Episcopum vel Inquisitorem") tutti coloro che con le parole o con le opere si rendevano sospetti di essersi allontanati dalla vera fede ("De Heresis suspectis, atque Haereticis ipsis", p. 18). E ammoniva poi il sinodo che gli editori e i librai non stampassero o vendessero libri senza licenza del vescovo o libri compresi nell'Indice. Diffidava chiunque dall'abusare e commentare impropriamente la Sacra scrittura; avvertiva del pericolo rappresentato dalla vicinanza e dei rapporti con gli ebrei e gli zingari (pp. 20-21); elencava i casi di peccati l'assoluzione dei quali era riservata al pontefice o allo stesso vescovo e ricordava l'obbligo di affiggere e spiegare la bolla "In coena domini" che riguardava appunto i casi riservati (nel sinodo vi è un elenco dettagliatissimo dei casi riservati al pontefice mentre tra quelli riservati al vescovo vi erano "Sortilegi, Incantatores, Daemonum consultores, Arsa magica quaecumque" e poi i "concupinarij, et scandalosi, Usurarij, Blasphemi et Adulteri", quelli che avevano commesso incesto, i violentatori di vergini, i peccatori contro natura, gli incendiari, coloro che non soddisfacevano ai legati pii, gli spergiuri in giudizio, coloro che non osservavano i digiuni e le astinenze, coloro che prima del matrimonio avevano rapporti carnali con la promessa sposa. (pp. 83-84)..Il capitolo XII del sinodo era poi intitolato "De peccatoribus in genere" e si riferiva al popolo di Dio che era colto soprattutto nei suoi errori più frequenti. E si riprendevano nei dettagli quei peccati, riservati al vescovo per l'assoluzione, che erano stati in precedenza elencati: adulteri, concubini, sodomiti, violentatori, rapitori e incestuosi, bestemmiatori, spergiuri, maghi, stregoni, superstiziosi, incantatori, usurari e proponenti contratti illeciti. Nel sinodo non c'è altro riferimento all'azione dell'Inquisizione perché tutti i procedimenti sono indicati come di competenza del tribunale vescovile.

E' il sinodo Elisei che richiama maggiormente l'attenzione perché viene pubblicato in un momento di grande attivismo sul fronte delle cause in materia di fede a Bagnoregio. Fin dal primo capitolo che riguarda la difesa della fede cristiana, il sinodo indica l'obbligo della professione di fede che riguarda tutti coloro che hanno un qualche ruolo nella vita della Chiesa diocesana, specifica subito dopo quelli che sono i nemici della Chiesa che si debbono isolare e combattere come gli eretici e i sospetti d'eresia e poi gli zingari e i vagabondi e quelli che non osservano i precetti della Chiesa, infine i maghi, gli indovini, quelli che fanno sortilegi. Il controllo deve essere continuo e per questo il sinodo ricorda l'obbligo della pubblicazione dell'editto della Santa Inquisizione, nella prima domenica di avvento e nella prima di quaresima. L'editto era molto minuzioso e precisava tutti quei comportamenti che, entro un mese dalla pubblicazione dello stesso, dovevano essere denunciati al Sant'Ufficio o al Vescovo diocesano perché rientranti tra quelle categorie nelle quali il Sant'Ufficio aveva competenza, pena la esclusione dall'assoluzione penitenziale. Il vescovo, nella premessa all'editto, usa l'espressione per "adempire gl'ordini del Supremo Tribunale della S. Inquisitione" come giustificazione della promulgazione del documento.

La ricerca dovrà proseguire per verificare se, già nei decenni alla pubblicazione di questo sinodo, vi era stata questa sollecitudine nell'esecuzione degli ordini del Sant'Ufficio e per capire in che modo il tribunale diocesano aveva affrontato i casi che riguardavano i delitti contro la fede.

C'è da comprendere ancora come mai questa materia comincia ad essere trattata nella Diocesi di Bagnoregio solamente all'inizio del XVII secolo (e dapprima in maniera così episodica) e poi invece, soprattutto a partire dai primi anni del XVIII, gli interventi diventano così frequenti. E' ancora da approfondire il fatto che invece la corrispondenza con il Sant'Ufficio di Roma diventa più intensa a partire dagli anni 1680 e che in alcune lettere di quella fase il Sant'Ufficio sembra istruire il tribunale di Bagnoregio sulle corrette procedure da seguire come se in precedenza il tribunale non avesse osservato le regole del caso.

I riferimenti nelle visite pastorali e nelle visite ad limina

La documentazione presente nell'Archivio dell'antica diocesi di Bagnoregio e già confuso nella serie "Atti criminali".

L'Archivio dell'antica diocesi di Bagnoregio è stato trasferito a Viterbo, presso la sede del CEDIDO, per procedere ad un inventario informatizzato di tutto il materiale (oltre 1200 faldoni). Tra le prime serie sulle quali si è proceduto con il lavoro di nuovo ordinamento e inventariazione vi sono state quelle degli "Archivi parrocchiali" e quella degli "Atti criminali". Nella sistemazione originaria, a Bagnoregio, gli "Atti criminali" occupavano lo scaffale XII nella Seconda stanza dell'Archivio e nell'"Inventario sommario" di don Galliano Monceli erano indicati come "Cartelle e fascicoli da riordinare". All'interno di quest'o materiale è stata individuata la sottoserie "Sant'Ufficio" alcune volte sulla base di annotazioni riportate sulle coperte dei fascicoli (**Figura 1**) e altre volte dopo aver letto direttamente i documenti che indicavano come oggetto della denuncia una questione che era di competenza di questo tipo particolare di tribunale. (**Figura 2**) C'è da osservare subito che, nelle piccole diocesi come Bagnoregio, non vi erano tribunali diversi per l'amministrazione della giustizia che si distinguessero a seconda del motivo del procedere. Il responsabile della giustizia nella diocesi era il Vescovo che abitualmente delegava al suo Vicario generale (o ad uno dei suoi vicari generali) la presidenza del tribunale. Quindi tutte le deposizioni (o costituiti come si chiamavano con il linguaggio dell'epoca) erano intestati al Vicario generale della Diocesi di Bagnoregio (**Figura 3**). Il Vescovo interveniva spesso solo al momento dell'emissione della sentenza perché la condanna dell'accusato era fatta dall'autorità che aveva la competenza ad amministrare la giustizia in quelle materie che erano riservate alla somma autorità diocesana, cioè il Vescovo. (**Figura 4**) Fatta la separazione del materiale appartenente ai procedimenti in "materia di fede" come si diceva allora, è risultata una sottoserie "Sant'Ufficio" composta da otto faldoni che coprono i seguenti anni:

N° faldone	Arco cronologico	Numero fascicoli
Faldone 1	1609-1670	10*
Faldone 2	1678-1705	14*
Faldone 3	1706-1709	9
Faldone 4	1709-1710	25
Faldone 5	1711-1719	50
Faldone 6	1720-1729	33

Faldone 7	1730-1737	52
Faldone 8	1738-1796	31
Totale	1609-1796	224

- In alcuni casi ci sono più processi nello stesso fascicolo

E' possibile che il completamento dell'ordinamento degli "Atti criminali" (per ora ci si è fermati al primo ventennio dell'Ottocento!) e l'ordinamento degli "Atti civili" (che è una sezione per ora che non è stata toccata!) consenta di individuare altri fascicoli appartenenti al "Sant'Ufficio" ma è certo che la parte più cospicua di questa sottoserie è stata già individuata.

La selezione del materiale documentario ha consentito di verificare che la gran parte dei fascicoli è costituita da denunce che non sono state seguite da processo o meglio, per le quali non è stato individuato fino ad oggi un processo correlato, allo stato dell'analisi della documentazione. In genere, quando una denuncia era circostanziata e le accuse apparivano sostenibili, alle prime carte con la denuncia seguivano quelle relative alla raccolta di altre testimonianze e poi quelle che si riferivano ai costituiti dell'imputato. E' possibile che sia accaduto talvolta che denuncia e processo si siano "persi di vista" e che altre volte alla denuncia abbia fatto seguito un procedimento gestito da altro tribunale. Rimane comunque molto probabile che quei fascicoli che sono stati individuati come "denunce" non siano stati seguite da processi. In alcuni casi sono stati individuati fascicoli che contenevano più processi: per questo il numero complessivo dei fascicoli e il numero complessivo dei processi, nelle tabelle che presento, non coincidono.

E' interessante notare la distribuzione dei fascicoli processuali per singolo anno, con la distinzione probabile tra denunce e processi:

Anno	N° fascicoli	N° denunce	N° processi
1609	2	0	2
1614	1	0	1
1620	1	0	1
1622	2	1	1
1627	1	0	1
1632	2	1	1
1633	1	0	1
1634	1	1	0
1638	2	1	1
1640	2	0	2
1644	4	3	1
1655	1	0	1
1670	1	1	0
1684	3	0	3
1687	1	0	1
1689	1	1	0
1691	2	0	2
1694	1	1	0
1697	1	0	1

1700	2	1	1
1702	1	0	1
1705	5	2	3
1706	5	3	2
1707	2	1	1
1709	12	3	9
1710	18	12	6
1711	23	20	3
1712	8	4	4
1713	5	2	3
1714	1	1	0
1715	2	2	0
1716	3	2	1
1717	3	2	1
1718	3	2	1
1719	2	2	0
1720	3	1	2
1722	3	2	1
1723	3	1	2
1724	1	0	1
1725	4	2	2
1726	1	0	1
1727	2	2	0
1728	9	7	2
1729	7	4	3
1730	2	1	1
1731	2	2	0
1732	4	4	0
1733	3	3	0
1734	9	6	3
1735	7	7	0
1736	12	9	3
1737	14	12	2
1738	12	12	0
1739	6	6	0
1740	1	1	0
1742	1	1	0
1743	3	3	0
1748	1	1	0
1760	1	1	0
1787	1	1	0
1791	1	1	0
1795	1	1	0
1796	1	1	0
n.d.	2	2	0

Come si può vedere meglio dal grafico **(Figura 5)**, nell'ipotesi che la maggior parte della documentazione in materia di fede sia quella che è stata trovata sinora, vi è una chiara concentrazione delle denunce e dei processi nei primi decenni del Settecento. Per essere più precisi, tra il 1705 e il 1713 e tra il 1735 e il 1739, con la differenza che in quest'ultimo arco di tempo si tratta quasi esclusivamente di denunce, non di processi.

In quegli anni erano stati vescovi di Bagnoregio prima Onofrio Elisei (dal 1705 al 1721), (sarà vescovo di Orvieto dal 1721 al 1733) e poi Onofrio Pini (dal 1721 al 1754). Allo stato delle ricerche non risultano particolari connessioni tra questi vescovi e la Congregazione del Sant'Ufficio: un Vincenzo Elisei era stato familiare dell'inquisitore di Foligno alla metà del Seicento e alcuni Elisei saranno tra i consultori/familiari dell'Inquisitore di Spoleto nel Settecento (cfr. Roberto Nini, *Il Sant'Ufficio di Spoleto*).

Passando ora a parlare delle denunce e dei processi, devo premettere che le considerazioni che seguono sono il frutto di un primo approfondimento sul materiale documentario che è stato fatto con il metodo della campionatura. Sono stati selezionati una trentina di procedimenti (quasi tutti processi) collocabili nell'arco di tempo che va dal 1620 al 1739. I fascicoli individuati sino ad oggi sono 224, come detto in precedenza: contando quelli che sono solo denunce e i fascicoli processuali si tratta di circa 250 incartamenti giudiziari in un arco di tempo di 170 anni, che si riducono a 120 più direttamente interessati.

Nel primo sessantennio non risultano rapporti evidenti tra il tribunale diocesano di Bagnoregio e le Congregazioni romane. Questi rapporti sono evidenti a partire dalla fine degli anni Settanta del Seicento e proseguono fino alla metà del secolo successivo. Ecco nelle figure che vi mostro un esempio della corrispondenza tra Roma e il vescovo di Bagnoregio. **(Figura 6)** e **(Figura 7)**.

I risultati del sondaggio sono i seguenti:

- la più frequente causa dei procedimenti davanti il Sant'Ufficio di Bagnoregio sono le bestemmie ereticali [Riprendo qui le espressioni che ha usato il trattatista Eliseo Masini per definire le "bestemmie ereticali":

"De' Bestemiatori.

Quantunque ogni bestemmia sia degna di gran punitione, con tutto ciò il Santo Ufficio non procede se non contro coloro, i quali proferiscono bestemmie hereticali, e sono quelli, che dicono parole, le quali contradicono a quelle verità, che si contengono negli articoli della Santa Fede; e quanto più abbondano i delinquenti in questi tempi, tanto più devono esser vigilantissimi i Giudici. E per dare alcune regole per conoscere quali bestemmie siano hereticali, e quali no, deve avvertirsi, che si chiamano Bestemiatori ereticali quelli, che negano i titoli dati a Dio nel Simbolo, come l'Onnipotenza sua, dicendo al dispetto ecc., Dio poltrone. Io farò la tal cosa, ancorchè Dio non voglia. Tu m'hai fatto tutto il male, che hai potuto, e simili; la Giustitia, dicendo, Dio traditore, Dio parziale, o partegiano; la Providenza, dicendo, che Dio non s'impaccia di queste cose basse, o equivalenti parole, la Bontà, dandoli nomi d'infamia, con dire, puttana di Dio o simili. Quelli, che dicono parole contro la perpetua verginità della Beatissima Madre di Dio, come puttana N.D. o contro la maternità sua santa, Quelli, che dicono parole

contro la Santa Chiesa, e Santissimi Sacramenti d'essa, come, Rinego il Battesimo, Rinego la Fede ecc, e contro la gloria de' Santi canonizzati.”

Un esempio di questi processi è quello che vede imputato nel gennaio-marzo 1640 Dionisio Marini di Vitorchiano, barbiere e “cerusico” ma soprattutto appassionato del gioco della morra, della “piastrella” e del “voltolone”; durante il gioco si era lasciato andare - perdendo al gioco - ad imprecazioni contro Dio, la Vergine, i Santi. Per fargli ammettere le sue colpe era stato torturato (sospeso con la corda per un quarto d'ora) e alla fine chiamato ad abiurare perché “vehementemente sospetto d'eresia” e condannato alle galere pontificie per un quinquennio (scheda 28).

(Figura 8, Figura 9)

- segue poi l'accusa di stregoneria con una presenza più accentuata di quelle pratiche che erano finalizzate alla cura delle malattie. Ecco, anche a questo proposito, quello che aveva scritto Eliseo Masini nel suo trattato:

“De' Maghi, Streghe, Incantatori e simili.

Perché simili sorte di persone abbondano in molti luoghi d'Italia, e anche fuori, tanto più conviene esser diligente; e perciò s'ha da sapere, che a questo capo si riducono tutti quelli, ch'hanno fatto patto, o implicitamente, o esplicitamente, o per se, o per altri, col Demonio... Quelli, che vanno al ballo, o (come si suol dire) in striozzo.... Quelli, che l'invocano [il demonio], domandandogli grazie, inginocchiandosi, accendendo candele, o altri lumi, chiamandolo Angelo santo, Angelo bianco, o Angelo negro, per la tua santità, e parole simili, servendosi in ciò di persone vergini: o fanno l'incanto, “cinque deti pongo al muro, cinque Diavoli scongiuro”, e altri simili. Quelli, che gli domandano cose, ch'egli non può fare, come sforzare la volontà humana, o sapere cose future dipendenti dal nostro libero arbitrio... Quelli, che tengono, scrivono, o dicono orationi non approvate, anzi riprovate dalla Santa Chiesa, le quali sono delle maniere infrascritte, cioè. Quelle, che si recitano per farsi amare d'amore disonesto, come sono l'orationi di S. Daniele, di S. Marta, e di S. Elena. Quelle, che si dicono per sapere cose future, o occulte, come la già detta Angelo santo, Angelo bianco, ecc, e quella, Dolce Vergine, e simili. Quelle, che contengono nomi incogniti, nè si sa il loro significato, con caratteri, circoli, triangoli, ecc, quali si portano adosso, o per farsi voler bene, o per essere sicuri dall'armi de' nemici, o per non confessare il vero ne' tormenti.”

Anche qui un processo esemplare. Si svolge tra l'aprile 1644 e il giugno 1645 e vede come imputata Doralice “la Ternana” già moglie di Polidoro Tarano che era nota a Bagnoregio e in tutti i paesi d'intorno come indovina e guaritrice. Dicevano i suoi accusatori che era in grado di far ritrovare le cose che erano state perse o rubate e che guariva da molti mali. A lei dicono gli accusatori si erano rivolte anche persone di riguardo, anche ecclesiastici. Una delle accusatrici sostiene che Doralice talvolta durante la notte si alzava dal letto e vi ritornava solo sul far della mattina: Doralice nega questa accusa ma il Sant'Ufficio di Roma vuole vederci chiaro su questo punto e mentre fa concludere il processo per i complici di Doralice con la condanna all'esilio da Bagnoregio e Diocesi, chiede che Doralice sia fatta comparire davanti il tribunale di Roma per la prosecuzione degli interrogatori che non sappiamo come si siano conclusi.

(Figura 10, Figura 11)

- la terza ragione del procedere è la mancata osservanza dei precetti della Chiesa in particolare relativi all'osservanza del digiuno e dell'astinenza nei tempi prescritti: queste mancanze facevano nascere il sospetto d'eresia negli Inquisitori.

Ecco quello che dice ancora il Masini a proposito:

“De' sospetti d'heresia.

Sospetti d'heresia sono quelli, i quali dicono, le volte in materia di Fede certe propositioni, le quali offendono l'orecchio degl'uditori, e non le dichiarano. Quelli, che se bene non dicono parole, fanno però fatti hereticali, come abusare i Santissimi Sacramenti, e in particolare l'ostia consacrata, e il santo Battesimo, battezzando cose inanimate, come calamita, carta vergine, imagini, fave candele, o altre cose simili. Quelli, che abusano cose sacramentali, come Olio santo, Cresima, parole della consecrazione del corpo, e sangue di Nostro Signore, acqua benedetta, candele benedette, ecc. Quelli, che dileggiano, feriscono, spezzano, imbrattano, o percuotono la Santa Croce, e altre Imagini sacre. Quelli, che tengono, scrivono, leggono, o danno ad altri a leggere libri proibiti nell'Indice, e negli altri Editti particolari. Quelli, che notabilmente s'allontanano dal vivere comune de' Catolici, come in non confessarsi, e comunicarsi una volta l'anno, in mangiare cibi proibiti senza necessità nei giorni determinati dalla Santa Madre Chiesa, in non andare mai alla Messa e simili. Quelli, che non essendo Sacerdoti ardiscono di celebrar la Messa, e ascoltar le confessioni de' penitenti, che perciò in caso, venga loro per gratia dopo d'esser stati processati, e legitimamente convinti, o confessi, perdonata la pena ordinaria, o spontaneamente compaiono nel Santo Ufficio, devono in ogni nodo, negando la mala credulità, abiurare come sospetti d'heresia...”

Ecco uno dei processi che riguarda questa tipologia di delitto. Giosafat Parroni, calzolaio originario di Pesaro ma residente a Vitorchiano, viene accusato di bestemmie, di frasi ereticali (la religione degli ebrei era quella vera; se avesse potuto si sarebbe fatto ebreo o turco; aveva imprecato contro il Papa;) e di non aver osservato i precetti della Chiesa in particolare quelli riguardanti il digiuno e l'astinenza. E' processato tra l'ottobre 1709 e l'ottobre 1710. Su sua richiesta viene fatta copia delle deposizioni fatte contro di lui e sulla base di questo documento egli, aiutato da un avvocato dei rei come si chiamava, di fatto un avvocato difensore, ottiene che i testimoni vengano nuovamente ascoltati. Viene sottoposto a tortura. Sono raccolte anche testimonianze a suo favore. Alla fine del processo viene condannato perché “vehementemente sospetto d'eresia” a tre anni di carcere. Dopo un mese di carcere a Bagnoregio, in compagnia di un altro detenuto, sfascia un vecchio muro e fugge. Pochi giorni dopo si costituisce all'Inquisitore di Perugia e dice di essere scappato perché temeva di morire nel carcere di Bagnoregio. Il che ci fa pensare al fatto che le “segrete”, cioè il carcere dove venivano tenuti coloro che erano condannati dai tribunali, non dovessero essere né hotel a cinque stelle né resort con piscina. E per giunta il condannato doveva provvedere al suo vitto se non voleva ridursi a quel vitto di sopravvivenza che talvolta era assicurato dalle confraternite della Misericordia o del Gonfalone.

(Figura 12, Figura 13)

Un primo bilancio conclusivo.

Le considerazioni provvisorie che si possono fare dopo questo primo sondaggio tra le carte dell'inquisizione nell'Archivio della diocesi di Bagnoregio si traducono in una serie di interrogativi che sollecitano nuove e più approfondite indagini. In particolare:

- perché la prima documentazione che rinvia direttamente ai delitti in materia di fede parte solo dalla prima metà del Seicento? Cos'è accaduto tra l'avvento della Riforma e la metà del Seicento, cioè per circa un secolo, a proposito della repressione dell'eresia e dei sospetti d'eresia? E' possibile che procedimenti in materia di fede siano stati trattati "ordinariamente" dai tribunali dell'ordinario, cioè alla stregua degli altri delitti per i quali quel tribunale era competente?
- perché a Bagnoregio la presenza della Congregazione per il Sant'Ufficio diviene così pressante nella prima metà del Settecento quando invece nelle altre diocesi dello Stato pontificio il ruolo dei vescovi diocesani, in quel periodo, sembra essere decisamente in crescita?
- qual è il ruolo della bolla "In Coena Domini" che, dalla prima metà del XVI secolo, doveva essere letta in tutte le chiese almeno una volta (e poi due volte) l'anno e che indicava tutta una serie di delitti in materia di fede che dovevano essere denunciati ai vescovi o agli inquisitori e che potrebbero aver avuto come conseguenza quella di far lievitare i procedimenti in materia di fede?
- in che modo una accentuata consapevolezza dell'importanza della confessione sacramentale e un più sistematico controllo sull'effettuazione di tale confessione almeno una volta l'anno (attraverso le registrazioni degli stati delle anime) ha portato all'emergere di colpe che sono diventate delitti in materia di fede per i quali intervenivano i tribunali dei vescovi e degli inquisitori?
- più in generale, quale è stato il ruolo dei tribunali che hanno giudicato in materia di fede nel controllo sociale e religioso della popolazione della diocesi di Bagnoregio?

Quando uno studio si conclude con una serie di interrogativi, abbiamo fatto un passo avanti nella strada della conoscenza ma soprattutto ci proponiamo di fare altra strada in futuro.

E' un messaggio carico di impegni ma anche è all'insegna dell'ottimismo e del coraggio che sono virtù di cui abbiamo tanto bisogno nel mondo di oggi.

¹ 1

² 2

³ 3

⁴ 4

⁵ 5

⁶ (Del Col, 743).